

**MAGGIORI COSTI PER BENI IMPORTATI DAL 2026: IL CBAM**

Dal 1° gennaio 2026 è iniziata la fase definitiva del “Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” (**Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM**), disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/956.

CBAM è uno strumento dell’Unione Europea, inserito nella più ampia cornice del Green Deal europeo, per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il meccanismo mira a evitare che gli sforzi di riduzione delle emissioni all’interno dell’UE, attuati tramite il Sistema di Scambio di Emissioni (ETS), siano vanificati da un aumento delle emissioni al di fuori dei confini dell’Unione, attraverso l’importazione di merci prodotte in Paesi extra-UE.

CBAM si configura come un tributo ambientale, in quanto prevede sostanzialmente **l’applicazione di un sovrapprezzo ai beni importati** in base al loro contenuto di carbonio ed in questo modo incentiva una produzione a minori emissioni anche nei Paesi terzi. Il meccanismo si applica alle merci la cui produzione è caratterizzata da un’elevata intensità di carbonio, classificate secondo la Nomenclatura Combinata (c.d. codici NC, corrispondenti a quelli di cui al regolamento CEE n. 2658/87), rientranti nei seguenti gruppi:

- |           |                     |                              |
|-----------|---------------------|------------------------------|
| ➤ cemento | ➤ energia elettrica | ➤ ghisa, ferro e acciaio     |
| ➤ concimi | ➤ alluminio         | ➤ sostanze chimiche (idroge) |

L’elenco completo dei beni e dei relativi codici, la cui importazione in territorio unionale prevede l’applicazione del Regolamento, è incluso nell’Allegato I del Regolamento europeo (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0956>). Tale elenco è destinato ad essere ampliato sempre di più e la Commissione europea si è già mossa in tal senso, proponendo **un’estensione delle categorie merceologiche soggette** alla normativa CBAM. La principale novità riguarderà la filiera di ghisa, ferro, acciaio e alluminio, come macchinari, componenti per veicoli, elettrodomestici e attrezzature per l’edilizia.

**Impatto sui costi lungo la filiera**

Il CBAM inciderà sempre più sulla formazione dei prezzi lungo le filiere industriali europee. Non solo chi importa beni extra-UE, ma anche chi acquista questi beni - produttori, trasformatori e utilizzatori intermedi - sono destinati a subire l’effetto dell’aumento del loro costo d’ingresso nell’Unione Europea, incorporato nei prezzi di vendita. Si determineranno scenari di maggiore volatilità dei prezzi nel breve periodo.

In questo contesto, le imprese dovranno integrare questi maggiori costi nelle proprie strategie di approvvigionamento e di pricing, al fine di contenerne l’impatto e preservare la loro competitività.

**Fasi del CBAM**

Il Regolamento CBAM prevede due fasi di applicazione: la fase “**transitoria**”, che si è conclusa il 31 dicembre 2025, e la fase “**definitiva**”, iniziata il 1° gennaio 2026.

Durante la fase transitoria, l’importatore era tenuto a raccogliere i dati relativi alle emissioni incorporate nelle merci importate e a trasmetterli alla Commissione Europea con cadenza trimestrale.

Nel corso di questo periodo è stata inoltre avviata l'attività di **autorizzazione dei soggetti obbligati**: infatti, prima di importare merci CBAM nel territorio doganale dell'Unione, **ogni importatore deve richiedere lo status di dichiarante CBAM autorizzato**. Le domande per il conseguimento di tale qualifica devono essere presentate attraverso un apposito portale. Con l'avvio della fase definitiva, sono entrati in vigore nuovi **adempimenti a carico dei dichiaranti CBAM autorizzati**, come l'obbligo di presentazione di una dichiarazione annuale e l'acquisto e la restituzione di certificati CBAM.

Il mancato rispetto della normativa può comportare il blocco delle merci alla frontiera, il rifiuto delle operazioni di sdoganamento e l'applicazione di sanzioni.

Anche **tutti i soggetti che utilizzano i beni** sottoposti a questa disciplina, ovvero gli operatori di filiera a valle dell'importazione, dovranno comprendere e analizzare gli effetti della normativa sui loro prezzi di approvvigionamento, così da gestire in modo proattivo i rischi di variazione connessi.

### **Adempimenti dei dichiaranti CBAM autorizzati**

#### *La dichiarazione annuale*

Entro il 30 settembre di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 con riferimento alle emissioni generate nel 2026, ciascun dichiarante CBAM autorizzato è tenuto a presentare mediante l'apposito portale una **dichiarazione annuale** contenente tutte le informazioni relative a:

- la quantità di merci soggette a CBAM importate nell'anno precedente, in megawattora per l'elettricità e in tonnellate per le altre merci;
- le emissioni di anidride carbonica incorporate nelle suddette merci, espresse in tonnellate di CO<sub>2</sub> per tonnellata per ciascun tipo di merce.

#### **I certificati CBAM**

In base al contenuto di carbonio delle merci importate si applica un sovrapprezzo alle loro importazioni e l'importatore è tenuto ad **acquistare certificati CBAM** in corrispondenza, per "coprirlo". Tali certificati, in formato elettronico, sono acquistabili tramite una piattaforma messa a disposizione dalla Commissione Europea.

A regime, i certificati dovranno essere acquistati in corso d'anno di riferimento. Tuttavia, la piattaforma sarà operativa solo a partire dal 1° febbraio 2027. Pertanto, limitatamente all'anno 2026 e con riferimento al periodo precedente alla prima dichiarazione annuale, l'acquisto dei certificati avverrà in via posticipata rispetto alle importazioni effettuate.

I certificati CBAM acquistati nel corso dell'anno **devono essere restituiti** alla Commissione europea tramite l'apposito entro il 30 settembre, in concomitanza con la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale. Al momento della restituzione, l'importatore dimostra di aver acquistato un numero di certificati sufficiente a compensare integralmente le emissioni incorporate nei prodotti importati.

Su richiesta del dichiarante, la Commissione riacquista eventuali certificati CBAM in eccesso. Il 1° novembre di ogni anno, la Commissione annulla senza indennizzo tutti i certificati CBAM acquistati nell'anno precedente e rimasti sul conto di un dichiarante CBAM autorizzato.

A partire dal 2027, il dichiarante CBAM autorizzato dovrà garantire che, alla fine di ogni trimestre, il numero di certificati CBAM posseduti sia almeno pari al 50% delle emissioni incorporate nei beni importati dall'inizio dell'anno solare.

**Controlli e sanzioni**

Sono previste sanzioni di natura amministrativa o penale, a partire da una sanzione di base pari a 100 euro per tonnellata di CO<sub>2</sub> non coperta.

**Operatori che utilizzano i beni importati**

Gli operatori di filiera a valle dovranno valutare gli impatti indiretti della normativa sui loro prezzi di approvvigionamento.

Per mitigare il rischio di aumento e volatilità dei prezzi, essi potranno **adottare diversi strumenti**, come:

- clausole di indicizzazione dei prezzi di acquisto, legate ai costi CBAM;
- contratti di fornitura a prezzo fisso o con price cap;
- accordi di lungo termine con fornitori a minore intensità emissiva;
- diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento;
- utilizzo di strumenti finanziari di copertura (derivati su materie prime, energia o emissioni).

Per informazioni e accesso al portale CBAM: <https://www.ets.minambiente.it/CBAM>

*Aggiornato al 6 febbraio 2026*